BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE

7 5 2
8

Digitized by Google

4/4 Cop. 2 ...

STATUTO ORGANICO

DELLA

752-8

SOCIETÀ PER LA MACINAZIONE

NEL COMUNE

DI

LURATE ABBATE

BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

COMO

TIPOGRAFIA DI CARLO FRANCHI

1874.

Digitized by Google

Certificato d' Ammissione

N. .....

Il Sig. .....

domiciliato in .....

di professione .....

fu ammesso in questa Società il giorno

.....

col deposito di L. ..... *e colla Tassa d'Ingresso in L.* ..... *prescritta dall'articolo 9 dello Statuto.*

Lurate Abbate, il ..... 187 .

IL PRESIDENTE

.....

L' AGENTE

.....

STATUTO ORGANICO

Ordinamento e Scopo della Società

ART. 1. È costituita nel Comune di Lurate Abbate una Società fra le famiglie che hanno aderito o faranno in seguito adesione al presente statuto, nello scopo di meglio provvedere collettivamente alla macinazione del Grano turco e delle altre granaglie di loro consumo.

ART. 2. A questo scopo la Società accolla ad uno o più Mugnaj riuniti la Macinazione del Grano dei Soci, dietro corrispettivo in denaro, escluso ogni prelevamento o trattenuta in natura.

Tale corrispettivo è commisurato ad un tanto per ogni quintale di grano macinato, e comprende l'importo sia della molenda come della Tassa governativa di Macinato.

L'accollo della macinazione si fa per asta pubblica al miglior offerente o per trattativa privata in base al presente statuto.

Digitized by Google

Art. 3. La Società è rappresentata dall'Adunanza Generale dei Capi-Famiglia; questi vi potranno anche delegare, in loro vece, un fratello od un figlio maggiorenne.

Art. 4. La Società è amministrata da una Commissione composta di cinque membri e due supplenti, i quali vengono eletti d'anno in anno dall'Adunanza dei Soci nel proprio seno.

È Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti; gli altri membri sono eletti a maggioranza relativa, rimanendo Vice Presidente chi ottiene più voti e supplenti quelli che ottengono meno.

Le deliberazioni della Commissione sono valide quando vi intervengano almeno tre membri; nelle votazioni pari prevarrà il voto del Presidente.

Art. 5. La Società viene convocata in Adunanza Generale nei primi giorni dell'anno, allo scopo di deliberare sulla Gestione Sociale dell'anno precedente e di eleggere la Commissione.

La Commissione convocherà l'Adunanza Generale tutte le altre volte che crederà opportuno.

L'avviso ai Soci viene dato a voce dall' Inserviente alle case rispettive.

Art. 6. La Commissione nomina l'Agente della Società, che fa da Segretario, da Contabile, da Cassiere, nomina pure gl'inservienti per la pesa-

tura del grano, e fissa le rispettive retribuzioni. Essa provvede alla subasta od alla contrattazione privata, di cui all'art. 2. Essa dà infine tutte le disposizioni necessarie al buon andamento della Società, ed infligge le multe contro i Soci od il Mugnajo che contravvenissero agli ordini della Società.

Dei Soci

Art. 7. Il Socio è obbligato alla Società per l'annata; ma si riterrà obbligato anche per l'anno susseguente ove entro il mese di novembre non preavvisi la Commissione di volersi ritirare.

Il preavviso consterà di un biglietto rilasciato dall'Agente al Socio, e da questi consegnato al Presidente.

Art. 8. Tutti i Soci devono avere un deposito presso la Società di L. 8 se Massai, di L. 4 se Pigionanti e di L. 15 se Negozianti o Rivenditori, a garanzia dei loro obblighi. Questi depositi saranno impiegati sulla Cassa di Risparmio di Como, rimanendo di proprietà di ciascun socio, ma perderanno deposito ed interesse quelli che fuori di tempo usciranno dalla Società, senza giusto motivo riconosciuto dalla Commissione.

Art. 9. I Soci che entrano dopo la costituzione della Società pagheranno come tassa di ammissione L. 2.

Art. 10. I Soci non possono far macinare il loro grano se non dal Mugnajo della Società sotto pena di L. 2 per ogni contravvenzione.

Art. 11. Il Socio è obbligato a far pesare dagli inservienti ed a consegnare al Mugnajo il grano nel luogo, tempo e modi stabiliti dalla Commissione e parimenti a riceverlo in riconsegna in farina.

Art. 12. Il Socio è obbligato a soddisfare in danaro alla Società e nelle mani dell'Agente, immancabilmente nella prima domenica del mese, l'importo del grano macinato nel mese precedente nella misura convenuta col Mugnajo e col soprapiù fissato dalla Società per le spese d'amministrazione.

Per ogni ritardo oltre la seconda domenica del mese nel pagamento della propria quota il Socio incorre immediatamente nella multa o caposoldo che sarà liquidato dall'Agente in ragione del 6 per cento sul dovuto.

Resta escluso dalla Società come all'Art. 8 quel Socio che non soddisfa la propria quota di macinazione entro un mese.

Del Mugnajo

Art. **13.** Il Contratto fra il Mugnajo e la Società è annuale e continuativo d'anno in anno, con diritto in ciascuna delle parti di sciogliersene mediante preavviso in iscritto da darsi entro il mese di Novembre.

Art. **14.** Il Mugnajo che si sarà accollato la macinazione del Grano della Società dovrà tenere presso di questa, a garanzia dei proprii obblighi un deposito in denaro, determinato dalla Commissione nel presunto importo delle di lui competenze per un mese di Esercizio.

Tale deposito verrà investito presso la Cassa di Risparmio di Como e frutterà al Mugnajo; ed ove fosse intaccato per causa di indennità o multe a cui egli fosse condannato, verrà reintegrato mediante trattenuta sulle di lui competenze mensili.

Art. **15.** Il Mugnajo dovrà riconoscere il peso e la qualità del grano che riceve, e riconsegnarlo ben macinato ed in buona condizione nel luogo, tempo e modi che saranno stabiliti dalla Commissione.

Art. **16.** Nella riconsegna del grano il Mugnajo avrà diritto ad un abbuono per calo di peso

fissato all'uno per cento, od in quell'altra misura che verrà concordata nel contratto.

Il maggiore ammanco verrà da lui risarcito sulle sue competenze, e viceversa il minore ammanco o l'aumento gli verrà compensato dal Socio in danaro, al prezzo medio del grano che verrà concordato colla Commissione.

Art. 17. Il Mugnajo non potrà mai rifiutarsi alla macinazione delle granaglie di qualunque qualità dei Soci, neppur quando avesse a mancar l'acqua al molino, nel qual caso dovrà provvedere senza diritto a compenso alcuno.

Per la macinazione del frumento gli verrà compensata la differenza in più della Tassa governativa tra il melgone ed il frumento.

Art. 18. Il Mugnajo dovrà prestare l'opera propria, alle stesse condizioni, ai nuovi Soci che entrassero lungo l'anno, salvo le eventuali limitazioni del contratto.

Art. 19. Esso non dovrà prestare servigio ai Soci fuori dei giorni stabiliti, sotto l'ammenda di L. 2 per ogni contravvenzione.

Disposizioni Generali

Art. **20**. L'Agente registra tutte le pesature in consegna e riconsegna sui libretti dei Soci; al principio di ogni mese liquida le competenze di ciascun di essi e dal Mugnajo riguardo al mese precedente; riscuote quelle dei Socj e soddisfa quella del Mugnajo. Nei conteggi i millesimi di lira si ommettono, cadendo a favore della Società.

Art. **21**. Alla fine dell'anno, dopo pagate tutte le spese sociali, l'avanzo eventuale verrà messo a frutto sulla Cassa di Risparmio come Fondo di Riserva. Passeranno pure al fondo di riserva i depositi caducati, le multe inflitte ed ogni altro straordinario.

Art. **22**. Ove sorgano conflitti fra Soci e Mugnaj, o fra questi e la Società, sia per la cattiva qualità della farina riconsegnata, sia per contravvenzione agli ordini, sia per altre cause attinenti alla Società, è stabilito che le parti non potranno ricorrere ad altri se non al Giudice Conciliatore del Comune di Lurate Abbate, anche se si trattasse di importi maggiori delle L. 30. Il Giudice pronuncierà inappellabilmente e senza for-

malità, sentito all'uopo il parere di due persone pratiche, scelte da ciascuna delle due parti.

Art. 23. L'Adunanza Generale provvederà coll'intervento della maggioranza assoluta dei Soci; pel caso di scioglimento e liquidazione della Società.

Il presente Statuto, approvato nelle sue basi dall'Adunanza Generale 3 marzo, fu redatto nell'attuale forma nella seduta 8 marzo 1874.

La Commissione

Pini Giuseppe — Salvadè Giovanni
Bottinelli Giuseppe — Martinelli Abramo
Catelli Battista

L'Agente
Cesare Ferloni

DATA	QUALITÀ DEL GRANO	PESO CONSEGNATO CHILOGRAMMI

PESO RICEVUTO CHILOGRAMMI	IMPORTO DEL GRANO MACINATO	DATA DI PAGAMENTO ED OSSERVAZIONI

DATA	QUALITÀ DEL GRANO	PESO CONSEGNATO CHILOGRAMMI

PESO RICRVUTO CHILOGRAMMI		IMPORTO DEL GRANO MACINATO		DATA DI PAGAMENTO ED OSSERVAZIONI

DATA	QUALITÀ DEL GRANO	PESO CONSEGNATO CHILOGRAMMI

PESO RICRVUTO CHILOGRAMMI		IMPORTO DEL GRANO MACINATO		DATA DI PAGAMENTO ED OSSERVAZIONI

DATA	QUALITÀ DEL GRANO	PESO CONSEGNATO CHILOGRAMMI

PESO RICRVUTO CHILOGRAMMI	IMPORTO DEL GRANO MACINATO	DATA DI PAGAMENTO ED OSSERVAZIONI

DATA	QUALITÀ DEL GRANO	PESO CONSEGNATO CHILOGRAMMI	

PESO RICEVUTO CHILOGRAMMI		IMPORTO DEL GRANO MACINATO		DATA DI PAGAMENTO ED OSSERVAZIONI
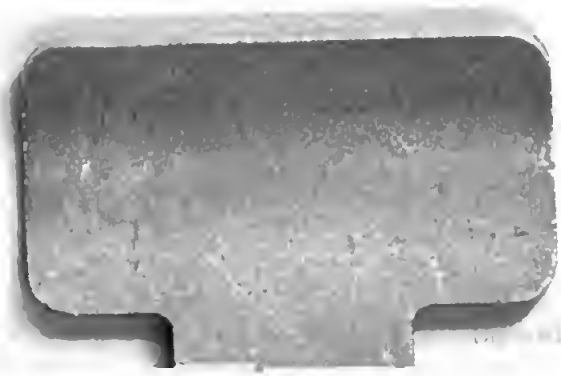
274.704